

*Fondazione Casa Protetta G. B. Plattis - onlus
Via Giovanni Vicini 5
Cento Ferrara*

Statuto

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 26 maggio 2007

*Approvato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione del
Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi n. 10361
del 9 agosto 2007*

TITOLO I - ORIGINI - SCOPI – MEZZI

ART. 1 - ORIGINI

1. La Fondazione "Casa Protetta G. B: Plattis - ONLUS" con sede in Cento (Ferrara) – Via Vicini n. 5, eretta in Ente Morale con R.D. 3 agosto 1908, trae la sua origine da un'iniziativa della Società Operaia Maschile, della Società dei Reduci delle Patrie Battaglie e dell'Amministrazione della Cassa di Risparmio di Cento, che si unirono allo scopo di aprire un "ricovero per vecchi ed impotenti al lavoro che incominciò a funzionare il 1° gennaio 1901 e venne intitolato al Re Umberto I.
2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e non ha finalità di lucro. Esso è retto e disciplinato dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

ART. 2 - SCOPI

1. L'assistenza di persone anziane, con preferenza quelle residenti nel territorio di riferimento dell'A.S.L. territoriale.
2. Hanno titolo di preferenza nella fruizione dei servizi principalmente le persone che versino in condizione di disagio bio - psico - fisico, sociale o familiare (ad esempio anziani con decadimento cognitivo, morbo di alzheimer ecc.), nati o residenti nel Comune di Cento.
3. Per il migliore raggiungimento delle proprie finalità, l'Ente può convenzionarsi con enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro per la gestione di uno o più servizi.
4. L'Ente non può svolgere attività diverse da quelle indicate al primo comma del presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 - MODALITÀ DELL'INTERVENTO ASSISTENZIALE

1. Il fine istituzionale viene perseguito attraverso l'istituzione di servizi residenziali e semiresidenziali aventi natura socio assistenziale integrata da assistenza sanitaria di base.
2. L'Ente garantisce agli utenti un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale.
Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento delle parti interessate all'attività dell'Ente, può essere istituito un Comitato consultivo la cui composizione, compiti e modalità di funzionamento sono definiti nel regolamento interno; allo stesso fine, l'Ente favorisce inoltre l'apporto ed il coordinato utilizzo del volontariato.
3. All'interno dei servizi sociosanitari residenziali è garantita l'assistenza religiosa mediante accordi con l'Autorità competente.

ART. 4 - MODALITÀ D'AMMISSIONE

1. Le modalità d'ammissione e di funzionamento dei servizi sono stabilite nell'apposito regolamento interno.

ART. 5 - MEZZI

1. Tutte le risorse dell'Ente devono essere destinate direttamente e indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. L'Ente provvede alla realizzazione delle proprie finalità con l'utilizzazione diretta del

- proprio patrimonio, nonché con i proventi derivanti:
- dalle rette delle persone assistite;
 - dalle rendite del patrimonio;
 - da eventuali contributi di Comuni;
 - dal contributo delle A.S.L. per le persone non autosufficienti;
 - da lasciti, donazioni ed oblazioni di privati ed Enti;
 - da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - da contributi di Benemeriti e Aderenti.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 6 - ORGANI

1. Sono organi dell'Ente: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri di cui tre nominati dai componenti in carica entro un mese prima della propria scadenza, uno dal Comune di Cento e uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.
2. I Consiglieri restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Essi scadono con l'approvazione del conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica. Un mese prima della scadenza, coincidente con la data in cui si riunisce il Consiglio di Amministrazione che approva il conto consuntivo del quarto esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti il Consiglio stesso, il Presidente inoltra al Comune di Cento e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni.
3. Nella seduta d'insediamento il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.
4. In caso di decadenza, dimissioni o morte di un Consigliere, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.
5. I Consiglieri che, senza un giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che, per i Consiglieri nominati dal Comune di Cento o dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, ne dà immediata comunicazione all'Ente che ha proceduto alla nomina affinché possa provvedere alla sua immediata surrogazione.
7. I componenti il Consiglio di Amministrazione, per le attività da loro svolte non percepiscono compenso, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.
8. Non possono essere nominati Consiglieri, e se nominati decadono, coloro che intrattengono rapporti diretti od indiretti con la Fondazione (a mero titolo esemplificativo dipendenti, fornitori, consulenti, ecc..).

ART. 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, definendone gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.
2. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per la gestione del patrimonio, ad eccezione di quelli che, ai sensi del successivo art. 14, spettano al Comitato dei Benemeriti e degli Aderenti.
3. In particolare, il Consiglio, adempie le seguenti funzioni:
 - 1) redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio precedente, nonché la relazione contenente il resoconto morale ed economico, previa acquisizione per il conto consuntivo del parere del Comitato dei Benemeriti e degli Aderenti;
 - 2) delibera i regolamenti interni;
 - 3) delibera l'ammissione e la decadenza dei Benemeriti e degli Aderenti;
 - 4) delibera sulle modificazioni statutarie, previa acquisizione del parere del Comitato dei Benemeriti e degli Aderenti.

ART. 9 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si insedia dietro convocazione del Presidente uscente entro 10 giorni dal ricevimento dell'ultima nomina occorrente per il suo rinnovo.
2. Nella stessa seduta, presieduta dal Consigliere più anziano di età, elegge il Presidente ed il Vice Presidente.
3. Le sedute del consiglio hanno luogo abitualmente una volta al mese e, in ogni caso, nelle epoche utili per la deliberazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni del medesimo e per la predisposizione del conto consuntivo a norma del presente Statuto; le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti del Consiglio stesso.
4. Le sedute, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione ed elenco degli oggetti da trattare, che deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione; in caso di urgenza la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta.
5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono valide senza la presenza di almeno tre Consiglieri; il numero legale deve perdurare e ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la menzione nel verbale.
7. Per la validità della seduta non è computato chi, avendo un personale interesse sull'oggetto in discussione, non può prendere parte alla deliberazione.
8. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore dell'Ente, con funzioni anche di Segretario verbalizzante.
9. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

ART. 10 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le proposte di modificazioni statutarie, nonché l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, per le quali si richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Ciascun Consigliere ha diritto che nel verbale si facciano constatare eventuali motivazioni di voto a lui addotte.

ART. 11 - PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno delle sedute;
 - c) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza o con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Ente;
 - d) assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Consiglio di Amministrazione quando l'urgenza lo richieda, riferendone al Consiglio nell'adunanza successiva, per la ratifica;
 - e) per particolari motivi di necessità ed urgenza dispone con provvedimento motivato per l'esecuzione degli atti di competenza dei dipendenti in posizione apicale, dagli stessi non compiuti.
2. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci.

ART. 12 - REVISORI DEI CONTI

1. Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Ente è affidato a un Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
2. I Revisori esaminano i conti consuntivi e compiono almeno trimestralmente tutte le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione dell'Ente.
3. I Revisori dei conti sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati. Il loro compenso è determinato all'atto della nomina.
4. In caso di cessazione di un Revisore effettivo esso è sostituito dal Revisore supplente più anziano di età e resta in carica fino alla scadenza originaria dell'intero Collegio.

ART. 13 - BENEMERITI E ADERENTI

1. Ottengono la qualifica di Benemeriti gli Enti pubblici e privati e le persone fisiche, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore particolarmente rilevante o che abbiano a diverso titolo contribuito al perseguimento dei fini istituzionali.
2. La qualifica è attribuita dal Consiglio di Amministrazione e comporta l'iscrizione nell'Albo dei Benemeriti.
3. Ottengono la qualifica di Aderenti gli Enti pubblici e privati e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella periodicamente fissata dal Consiglio di Amministrazione.
4. La qualifica dura per il periodo per il quale il contributo è stato versato e comporta

l'iscrizione nell'Elenco degli Aderenti.

5. Le cancellazioni dall'Albo dei Benemeriti o dall'Elenco degli Aderenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - COMITATO DEI BENEMERITI E DEGLI ADERENTI

1. Il Comitato dei Benemeriti e degli Aderenti, composto da coloro i quali rivestono tale qualifica ai sensi dell'art. 13, esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività della Fondazione, sulle modifiche dello Statuto, sul conto consuntivo e su ogni argomento ad esso sottoposto dal Consiglio di Amministrazione. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualifica ai sensi dell'art. 13, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.
2. Il Comitato esprime al proprio interno il Presidente, determinando al momento della nomina la durata della carica. Il Presidente convoca il Comitato:
 - in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno per esprimere il proprio parere sul conto consuntivo dell'esercizio precedente e sul resoconto morale ed economico del Consiglio di Amministrazione;
 - in via straordinaria, su invito del Consiglio di Amministrazione o a richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
3. La convocazione del Comitato è fatta dal Presidente mediante pubblico avviso ed invito personale da spedirsi a ciascun componente almeno otto giorni prima della data fissata e contenente l'elenco degli argomenti da discutere.
4. La riunione è legalmente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
5. Ciascun componente può farsi rappresentare soltanto da altro componente mediante delega scritta. Ciascun componente presente non può avere più di una delega.
6. Le votazioni avvengono per scrutinio palese.
7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

TITOLO III - NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15 – VERBALI

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Direttore e trascritti in ordine cronologico su distinti appositi registri.
2. I verbali del Comitato dei Benemeriti e degli Aderenti sono stesi da un segretario della riunione all'uopo di volta in volta incaricato e trasmessi entro 30 giorni al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Comitato dei Benemeriti e degli Aderenti esprime il proprio parere sul conto consuntivo dell'esercizio precedente entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione debbono essere applicati all'esercizio successivo. È facoltà del Consiglio di Amministrazione di utilizzare eventuali avanzi per coprire spese straordinarie nell'esercizio successivo, da destinarsi ai fini statutari. Per eventuali disavanzi è facoltà del Consiglio di Amministrazione di contrarre, a ripiano, un mutuo di uguale importo o di prevedere economie, sempre nell'esercizio successivo, sufficienti a coprire il disavanzo stesso.
4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, durante la vita della Fondazione.

ART. 17 – PAGAMENTI

1. I pagamenti sono disposti a firma congiunta del Presidente e del Direttore.

ART. 18 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

1. Ai sensi del disposto congiunto degli art. 14 e 16 del Codice Civile, 14 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e 5 della L.R. 23 novembre 1987, n. 35, la modificazione dello Statuto è approvata dalla Regione Emilia Romagna.

TITOLO IV-DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 19 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio risultante dovrà essere devoluto ad altra ONLUS giuridicamente riconosciuta, operante in settore analogo a quello in cui opera la Fondazione ed avente Sede in Cento o nei Comuni limitrofi, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza, nonché le disposizioni di cui al Codice Civile.

TITOLO IV-DISPOSIZIONI TRANSITORIA.

ART. 21

1. Acquisiscono di diritto la qualifica di Aderente, di cui all'art. 13 del presente

Statuto, coloro che risultino soci della Fondazione alla data del 26 maggio 2007